



federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



PRESIDENZA NAZIONALE

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (di seguito **FIDIR**), con sede in Roma – Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Marco Borzacchini, domiciliato per la carica presso la sede della FIDIR

E

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: **C.S.I.**) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

PREMESSO CHE

- la FIDIR, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico quale "federazione sportiva paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità intellettiva e relazionale e le attività ad essa connesse, agendo in tale veste quale rappresentante della specifica disabilità, in analogia con quanto previsto dall'International Paralympic pCommittee per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- il CSI parimenti riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico quale "ente di promozione sportiva", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere la pratica sportiva rivolta alle persone con disabilità.
- Inoltre il CSI è riconosciuto:
 - ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005,
 - dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali,
 - dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana,

- dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.
- che il C.S.I. in accordo al “REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

La FIDIR e il C.S.I. concordano sulla necessità di concertare un'azione comune per diffondere e promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale e a tal fine convengono quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

1.1

La FIDIR e il C.S.I., in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative si impegnano a definire rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività sportive praticate da atleti con disabilità intellettivo relazionale.

1.2

I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione e disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati dei due organismi aventi finalità comuni, con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

1.3

Le Parti si impegnano altresì a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito delle attività sportive praticate da atleti con disabilità intellettivo relazionale.

1.4

I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

- l'organizzazione di eventi comuni



- la promozione dello sport
- la formazione dei quadri tecnici
- l'uso degli impianti sportivi
- l'attività agonistica
- gli accordi migliorativi territoriali
- la commissione paritetica

Articolo 2 – organizzazione di eventi comuni

2.1

Per "eventi comuni" devono intendersi esclusivamente manifestazioni sportive a carattere "promozionale", che richiedono una tutela sanitaria di base. L'attività "agonistica" rimane di competenza della FIDIR in quanto "federazione paralimpica".

2.2

Gli "eventi comuni", a carattere territoriale o nazionale, devono essere indetti congiuntamente da FIDIR e C.S.I., condividere lo stesso regolamento tecnico di gara ed essere debitamente inseriti nei rispettivi calendari ufficiali.

2.3

Tutti i partecipanti alle gare dovranno essere in possesso della tessera di appartenenza rilasciata da FIDIR o da C.S.I., valida per la stagione in corso, ed esibirla su richiesta degli organizzatori e/o dei giudici di gara.

2.4

Negli "eventi comuni" FIDIR e C.S.I sono direttamente responsabili ciascuno nei confronti dei propri tesserati anche per quanto riguarda la copertura assicurativa degli stessi, escludendosi ogni ipotesi di responsabilità in solido tra i due Organismi.

2.5

Le parti si impegnano, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza agli organizzatori degli eventi. La Fidir corrisponderà agli Ufficiali di Gara del C.S.I impegnati nelle manifestazioni i rimborsi economici previsti dal CSI stesso.

MB



2.6

Negli "eventi comuni" è fatto obbligo agli organizzatori evidenziare su tutto il materiale promo pubblicitario i loghi FISDIR e C.S.I.

Articolo 3 – Promozione dello sport

3.1

La FISDIR e il C.S.I concordano sulla necessità di contribuire insieme allo sviluppo della cultura sportiva tra le persone con disabilità intellettivo relazionale. A tal fine si impegnano a diffondere le rispettive attività attraverso i propri canali istituzionali.

3.2

FISDIR e C.S.I concordano altresì sulla necessità di correlarsi nelle aree di ricerca applicata alla pratica sportiva, al fine di sviluppare insieme ogni utile sperimentazione a favore dei soggetti con disabilità intellettivo relazionale.

Articolo 4 - Formazione dei quadri tecnici

4.1

Al fine di accrescere le competenze dei quadri tecnici *del C.S.I* in tema di disabilità intellettivo relazionale, la FISDIR si impegna a supportare l'azione del C.S.I diretta alla loro formazione attraverso:

- a) l'utilizzo di esperti FISDIR nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dal C.S.I,
- b) l'utilizzo della piattaforma formativa FISDIR,
- c) la partecipazione di tecnici del C.S.I ai corsi di formazione organizzati da FISDIR.

FISDIR e il C.S.I concorderanno di volta in volta i relativi costi a carico dei discenti.

4.2

Resta inteso che la FISDIR e il C.S.I mantengono autonoma competenza sulla definizione dei percorsi formativi e sulle relative qualifiche da attribuire ai propri quadri tecnici di disciplina.



MB

Articolo 5 – Uso degli impianti sportivi

5.1

La FIDIR e il C.S.I. si impegnano a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti Locali, le scuole, ecc., una azione comune per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici al fine di renderli disponibili per le società sportive che svolgono attività con persone disabili.

5.2

il C.S.I., compatibilmente con i propri calendari sportivi, si impegna a concedere alle migliori condizioni alla FIDIR l'utilizzo degli impianti sportivi che gestisce sul territorio in occasione di eventi ufficiali da questa indetti sia a livello locale che nazionale ed internazionale.

Articolo 6 – Attività agonistica

6.1

Al fine di facilitare l'accesso all'attività agonistica da parte dei gruppi sportivi affiliati al C.S.I., la FIDIR applicherà in sede di affiliazione le seguenti facilitazioni:

- a) Esenzione dalla presentazione dei documenti societari sostituiti da una certificazione che il gruppo sportivo è regolarmente affiliato al C.S.I.,
- b) Esenzione dal pagamento della tassa annuale di affiliazione,
- c) Costo del tesseramento individuale pari al solo costo dell'assicurazione tesserati FIDIR tempo per tempo vigente.

Articolo 7 – Accordi territoriali migliorativi

7.1

La presente convenzione ha validità su tutto il territorio nazionale. FIDIR e C.S.I. si impegnano comunque a promuovere presso i rispettivi organi periferici la stipula di accordi a carattere territoriale migliorativi della stessa.

Articolo 8 – Commissione paritetica

8.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una commissione paritetica nazionale l'incarico di definire annualmente le linee generali di sviluppo della presente





federazione italiana sport paralimpici
degli intellettivo relazionali



PRESIDENZA NAZIONALE

convenzione, gli obiettivi operativi e i programmi comuni.

8.2

Le eventuali controversie tra le Parti che traggano origine dalla presente convenzione sono rimesse al giudizio della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Articolo 9 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla sua data di sottoscrizione fino alla fine del quadriennio 2017/2020, salvo disdetta nei modi d'uso di una delle Parti.

Roma, 28 maggio 2018

Il Presidente FIDIR
Marco Borzacchini

Il Presidente C.S.I.
Vittorio Bosio

